



ACQUISIZIONE MEDIANTE FORMULA DI NOLEGGIO SEMESTRALE DI N. 1 PORTATILE DI RADIOGRAFIA E DI N. 1 PORTATILE DI RADIOSCOPIA PER L’AORN S.G. MOSCATI DI AVELLINO

Allegato b – caratteristiche della fornitura

Art. 1 – Oggetto dell’appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura, tramite procedura di acquisto mediante formula di noleggio eventualmente rinnovabile di portatili di radioscopia e radiografia da collocare rispettivamente presso la UOS di Urologia Funzionale del P.O. Landolfi di Solofra e presso la UOC di Radiologia di Contrada Amoretta, 83100 di Avellino dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati e prevede la fornitura di:

- **N. 1 PORTATILE DI RADIOGRAFIA E DI N. 1 PORTATILE DI RADIOSCOPIA**

CPV 33110000-4

Art. 2 – Caratteristiche tecniche indicative della fornitura

1. I presidi richiesti sono:

N. 1 portatile di radioscopia per la UOS Urologia funzionale con le seguenti caratteristiche:

- Arco a C compatto ed ergonomico
- Dotato di ruote pivotanti per il trasporto
- Ampia corsa verticale non inferiore a 40 cm
- Ampia corsa orizzontale non inferiore a 20 cm
- Profondità dell'arco non inferiore a 65 cm
- Generatore ad alta frequenza, di potenza adeguata all'esercizio delle procedure di urologia funzionale, con erogazione massima non inferiore a 15kW
- Tubo radiogeno dotato di anodo rotante
- Doppia macchia focale
- Dotato di sistema di controllo e gestione della temperatura atto a garantire le massime performance dell'unità durante le procedure interessate
- Riduzione automatica della dose
- Dispositivi di limitazione del fascio raggi X (collimatore) per il contenimento della dose erogata a pazienti ed operatori, descrivere le caratteristiche
- Detettore digitale dinamico
- Dimensioni flat panel non superiori a 21 x 21 cm



Regione Campania – Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” - Avellino

Appalto ai sensi del D. Lgs. 36/2023.

- Elevata risoluzione (lp/mm)
- Griglia anti diffusione rimovibile
- Interfaccia multifunzione di tipo touch screen posizionata sia su arco sia su monitor cart in sincrono
- Protocolli clinici dedicati per le procedure urologiche
- Dotato di doppio display o monitor
- Collegamento RIS/PACS aziendale
- Interfaccia dati USB
- Stampante medica su carta integrata
- Protezione dei dati paziente con password di accesso
- Dispositivo di segnalazione dell'emissione luminosa raggi X
- Uscite video e digitali DVI e/o HDMI (e/o VGA) per eventuali collegamenti con monitor esterni
- Porta di rete LAN Ethernet
- Dotato di maniglie per agevolare la movimentazione
- Pedaliera di tipo multifunzione per attivare le diverse modalità di utilizzo (fluoroscopia, radiografia digitale)
- "DICOM 3.0 con statements completi in grado di generare il Radiation Dose Structured Report comprensivo delle classi dicom storage, worklist, query & media class.

N. 1 portatile di radiografia per la UOC Radiologia con le seguenti caratteristiche:

- Generatore ad alta frequenza con potenza massima di circa 40 Kw
- Range indicativo 40-150 Kv
- Massima corrente (mA) non inferiore a 400 mA
- Capacità termica dell'anodo non inferiore a 200 KHU
- DETETTORE WI-FI con elevato range dinamico
- Peso ridotto
- Elevata resistenza agli urti e al carico statico;
- Durata minima batteria detettore non inferiore a 8 ore
- Elevata protezione da polveri e liquidi
- CONSOLLE OPERATORE
- Monitor touch screen
- Interfaccia utente per l'impostazione di tutti i parametri di lavoro
- Possibilità di archiviare localmente ampio numero di immagini
- Visualizzazione del valore del prodotto area*dose a monitor e nel dicom header dell'immagine memorizzata.
- Software proprietari di elaborazione delle immagini con algoritmi dedicati ed automatici
- Possibilità di post processing dell'immagine acquisita;
- Possibilità di editing dell'immagine
- Il sistema per Radiologia deve consentire di produrre immagini diagnostiche e trasferirle, in modo autonomo e configurabile, a sistemi di gestione ed archiviazione di immagini (Sistema PACS), secondo gli attuali standard di comunicazione (DICOM 3.0).

Tali caratteristiche sono da intendersi indicative in termini di requisiti minimi dei sistemi; caratteristiche o prestazioni inferiori a quelle minime comporteranno l'esclusione dell'offerta laddove alcune prestazioni o funzionalità fra quelle indicate fra le caratteristiche minime dovessero essere di esclusiva pertinenza di un marchio di produzione, sono da intendersi "o equivalenti", secondo quanto previsto dalla legge.

1. Le attrezzature oggetto della fornitura devono possedere i seguenti requisiti generali:
 1. completezza: le apparecchiature devono essere fornite complete di ogni parte, con adeguata dotazione di accessori, per il regolare e sicuro funzionamento;



Regione Campania – Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” - Avellino

Appalto ai sensi del D. Lgs. 36/2023.

2. sicurezza: le apparecchiature dovranno possedere tutti i dispositivi di sicurezza per evitare danni a paziente, operatori, ed alle stesse attrezzature.
2. Il Fornitore si assume piena ed incondizionata responsabilità che tutti i beni forniti (loro componenti od accessori) siano pienamente conformi a tutte le normative giuridiche e tecniche applicabili al prodotto, direttamente o indirettamente, riferite ai prodotti ed all'utilizzo che di essi fa l'utilizzatore.

2.1 Apparecchiatura

La consegna delle attrezzature, completa di ogni accessorio ordinato, si intende porto franco fino al definitivo posizionamento, installazione ivi compreso l'allacciamento alle fonti di alimentazione (“pronto all’uso”) presso il reparto destinatario. Inoltre, l'apparecchiatura consegnata deve essere nuova di fabbrica, di prima installazione, di ultima generazione, aggiornata all'ultima release immessa in commercio all'atto dell'ordinativo di fornitura del modello offerto, e “pronta all’uso”.

La consegna deve essere comprensiva di ogni relativo onere e spesa, compresi quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera “chiavi in mano”, asporto dell'imballaggio (l'asporto dell'imballaggio deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

Art. 3 – Conformità della fornitura oggetto del presente capitolato a disposizioni legislative e norme tecniche di settore ove applicabili

1. Le attrezzature e gli accessori ad esse dedicati dovranno essere realizzati in conformità a quanto previsto:
 1. Dal Regolamento UE 2017/745 in materia di Dispositivi Medici;
 2. Dalla Direttiva 93/42/CEE, dalla Direttiva 90/385/CEE e ss.mm.ii. quali la Direttiva 2007/47/CEE.

Gli operatori economici offerenti dovranno presentare dichiarazione di conformità alle Direttive e ai Regolamenti citati.

2. Il dispositivo medico oggetto della fornitura dovrà essere conforme alle norme EN 60601-1 (CEI 62-5).

Art. 4 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività

1. La fornitura di cui all'art. 1 ha esecuzione presso il PO Landolfi Solofra dell'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino.
2. L'appaltatore deve garantire le seguenti attività: logistica, posa in opera delle apparecchiature presso la U.O. di destinazione, collaudo in contraddittorio con il personale utilizzatore e del Servizio di Ingegneria Clinica, nonché provvedere all'espletamento per tutto il periodo contrattuale dell'esecuzione del piano di manutenzione preventiva e straordinaria **full risk** come da indicazioni del fabbricante. Il fornitore dovrà provvedere all'espletamento di specifiche sessioni formative per il personale utilizzatore con rilascio di certificazione. Al termine della posa in opera delle attrezzature, dovrà essere cura del fornitore provvedere al trasporto, scarico, raccolta differenziata e smaltimento degli imballi.

Art. 5 – Documentazione tecnica richiesta nell'istanza di partecipazione

La documentazione tecnica dovrà essere composta, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

1. Scheda tecnico descrittiva dei prodotti offerti, redatta in lingua italiana;
2. Ogni informazione descrivendo in modo puntuale la rispondenza ai requisiti richiesti;
3. Relazione sull'apparecchiatura proposta e sulla manutenzione full risk da assicurare per il periodo di validità del contratto;
4. Piano per la formazione del personale utilizzatore;
5. Eventuale classificazione (CND, CIVAB, RDM etc.);
6. Dichiarazione che le apparecchiature ed i consumabili siano rispondenti alle normative giuridiche e tecniche vigenti;
7. Manuale d'uso dei prodotti presentati.

Per ciascun prodotto è fatto obbligo descrivere per ogni requisito/attrezzatura di minima richiesto, la soluzione proposta.



Art. 6 – Obblighi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore dovrà provvedere a:

1. Fornire ed installare le apparecchiature offerte, incluse eventuali modifiche strutturali e degli impianti funzionali all'installazione.
2. Fornire un periodo di garanzia full risk di 24 mesi decorrente dal rilascio del verbale di collaudo di accettazione, redatto in contraddittorio con il personale utilizzatore e il Servizio di Ingegneria Clinica. Tale garanzia full risk dovrà essere onnicomprensiva nulla escluso per parti di ricambio necessarie al corretto funzionamento delle apparecchiature, manutenzione programmata come previsto dal produttore, manutenzione correttiva, verifiche di sicurezza con periodicità almeno annuale e verifiche funzionali periodiche.
3. Garantire la formazione e l'addestramento del personale all'uso delle apparecchiature fornite

6.1 Consegna e installazione

La ditta aggiudicataria dovrà effettuare la consegna a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, concordando preventivamente la stessa con la UO di Ingegneria Clinica dell'Azienda Ospedaliera (tel/fax 0825-203155), con il quale stabilire tempi e modalità di installazione, di collaudo e della formazione al personale utilizzatore mediante la fornitura di un cronoprogramma che dovrà essere condiviso anche con la U.O. destinataria dei dispositivi, avendo cura di indicarne eventuali requisiti particolari per la movimentazione e l'immagazzinamento temporaneo. Le attività di consegna delle Apparecchiature nei luoghi e nei locali indicati dall'Amministrazione, si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, posa in opera, installazione, asporto dell'imballaggio.

La consegna ed il collaudo di tutte le apparecchiature deve essere effettuata entro 10 giorni solari dalla data di ricezione dell'ordinativo.

Il collaudo dovrà essere effettuato **al termine dell'installazione**, salvo diverso accordo con l'Amministrazione Contraente, pena l'applicazione delle penali.

Fermo il termine che precede, l'Amministrazione concorderà con congruo anticipo la data per il collaudo e consisterà, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nella:

- a) Verifica di corrispondenza tra quanto riportato nella offerta tecnica (ad esempio: marca, modello, ...) e quanto installato;
- b) Accertamento della presenza di tutte le componenti dell'Apparecchiatura, compresi software ed eventuali dispositivi accessori;
- c) Verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle Apparecchiature, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta;
- d) Verifica della conformità dell'Apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge;
- e) Esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento, che a discrezione dell'Amministrazione possono in alternativa essere eseguite da suo personale di fiducia.

Il Fornitore dovrà produrre in sede di collaudo la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'Apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza. Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore.

Le Apparecchiature sono da considerarsi collaudate con esito positivo quando tutti i componenti sono collaudati con esito positivo. Delle suddette operazioni verrà redatto apposito **“Verbale di collaudo”**, firmato dall'Amministrazione Contraente e controfirmato dal Fornitore.

In caso di collaudo positivo, le Apparecchiature verranno considerate a tutti gli effetti idonee ed operative e la data del relativo verbale verrà considerata quale *“Data di accettazione delle apparecchiature”*. Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano accertati in seguito. Le prove di collaudo devono concludersi entro 10 (dieci) giorni solari dal loro inizio, salvo diverso accordo con l'Amministrazione Contraente.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore.



6.2 Formazione degli operatori

Al fine di semplificare e di rendere più rapido l'apprendimento del funzionamento della nuova Apparecchiatura, il Fornitore dovrà procedere alla formazione del personale sanitario (tecnico e/o infermieristico e/o medico) in un numero di ore indicato in offerta tecnica e nei tempi concordati con l'Amministrazione.

6.3 Assistenza tecnica e manutenzione

6.3.1 Modalità e condizioni di assistenza

Preso atto della necessità di garantire il buon funzionamento e la conservazione in efficienza delle apparecchiature offerte, è richiesta la formulazione di un contratto di manutenzione *full risk per 24 mesi (durata del contratto)*, che dovrà comprendere:

1. Manutenzione preventiva programmata;
2. Manutenzione correttiva su chiamata in numero illimitato;
3. Fornitura di tutte le parti di ricambio necessarie al corretto funzionamento delle apparecchiature.

La Ditta concorrente dovrà indicare dettagliatamente le modalità di esecuzione del servizio di assistenza tecnica, ed in particolare:

1. Il tempo di intervento garantito (intervallo di tempo che intercorre fra il momento in cui il guasto è stato individuato ed il momento nel quale si inizia l'intervento di manutenzione);
2. Il piano di manutenzione programmata, con il numero annuo di visite di manutenzione preventiva;
3. La sede del centro di assistenza, con relativi recapiti;

Tutte le richieste di intervento perverranno al Fornitore da parte del Servizio di Ingegneria Clinica, al quale dovranno essere trasmessi i documenti relativi alle manutenzioni effettuate (sia correttive che programmate) per il tracciamento delle attività e il relativo controllo del rispetto delle condizioni contrattuali.

Qualora il Fornitore di assistenza tecnica non coincida con l'aggiudicatario della fornitura, il primo dovrà obbligatoriamente sottoscrivere il contratto per accettazione degli impegni di assistenza nel periodo indicato.

Al termine di ogni intervento, è fatto obbligo al Fornitore di redigere un apposito Rapporto di Lavoro (RIT) secondo le norme tecniche e giuridiche vigenti in Italia e nella Comunità Europea.

Il Fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto il medesimo livello qualitativo dell'apparecchiatura come accertato all'atto del collaudo con esito positivo; in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti, esplicitato dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvederà a sostituirli con componenti nuovi ed originali, identici o migliori rispetto alla fornitura originale.

Art. 7 – Durata e importo stimato del contratto

Il contratto ha la durata di **6 mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori 6 mesi** a decorrere dalla data di collaudo con esito positivo.

L'importo stimato per la fornitura (comprensivo di rinnovo) è di **€ 120.000,00 + IVA** è da intendersi comprensivo di fornitura, installazione ed ogni materiale accessorio necessario al corretto impiego dei sistemi offerti.

Art. 8 – Penali

In caso di inadempienza contrattuale, l'Amministrazione applicherà le penalità di cui al presente paragrafo anche cumulativamente, salvo causa forza maggiore.

DESCRIZIONE ATTIVITA'	PENALE		
	1^ SOGLIA	2^ SOGLIA	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Consegna, installazione apparecchiatura e relativi accessori	fino al 5° giorno di ritardo sarà applicato lo 0,5 (zerovirgolacinque) per mille del Valore dell'appalto per ogni	dal 6° al 30° giorno di ritardo sarà applicato l'1,5 (unovirgolacinque) per mille del Valore dell'appalto per	Oltre il 30° giorno di ritardo nella consegna rispetto a quanto previsto in gara, l'Amministrazione



Regione Campania – Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” - Avellino

Appalto ai sensi del D. Lgs. 36/2023.

	giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in gara	ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in gara	contraente procederà alla risoluzione contrattuale
Collaudo apparecchiatura e relativi accessori	fino al 5° giorno di ritardo sarà applicato lo 0,5 (zerovirgolacinque) per mille del Valore dell'appalto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in gara	dal 6° al 10° giorno di ritardo sarà applicato l'1,5 (unovirgolacinque) per mille del Valore dell'appalto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in gara	Oltre il 11° giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in gara, l'Amministrazione contraente procederà alla risoluzione contrattuale
Formazione	fino al 5° giorno di ritardo sarà applicato lo 0,5 (zerovirgolacinque) per mille del Valore dell'appalto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in gara	dal 6° giorno di ritardo sarà applicato l'1,5 (unovirgolacinque) per mille del Valore dell'appalto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in gara	
Servizio di garanzia, assistenza tecnica e manutenzione Full-risk	fino al 2° giorno di ritardo sarà applicato lo 0,5 (zerovirgolacinque) per mille del Valore dell'appalto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in gara	dal 3° giorno di ritardo sarà applicato l'1,5 (unovirgolacinque) per mille del Valore dell'appalto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in gara	
Ulteriori penalità non previste sopra	fino al 10° giorno di ritardo sarà applicato lo 0,5 (zerovirgolacinque) per mille del Valore dell'appalto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in aggiudicazione	dal 11° giorno di ritardo sarà applicato lo 1 (uno) per mille del Valore dell'appalto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in aggiudicazione	
			L'Amministrazione procederà alla risoluzione contrattuale, qualora le penali applicate al Fornitore, anche in periodi diversi complessivamente considerate, dovessero raggiungere il 10% del valore economico dell'appalto

N.B. Sarà considerato ritardo nella fornitura anche una difformità per quantità e qualità dei beni ordinati rispetto al consegnato

I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.